

Ordine degli Avvocati di

---

A R E Z Z O

Delibera N. 2065 del 27/10/2017

**OGGETTO: Approvazione del regolamento stralcio per le assunzioni a tempo determinato**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo,

**dato atto** che ai sensi delle disposizioni vigenti l'Ordine degli Avvocati si configura come Ente Pubblico non economico, e come tale fa parte della categoria degli Enti Pubblici, come previsto dagli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 165/2001;

**ricordato** che secondo l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n.75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono "soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale...", e per l'Art.36 del dlgs165/2001 il reperimento di personale temporaneo in contratti temporanei ed eccezionali deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'art. 35: e cioè mediante procedure selettive che garantiscano in misura adeguata l'accesso, o tramite l'avviamento di iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche che richiedano solo scuola dell'obbligo;

**ritenuto** di procedere all'approvazione di apposito regolamento stralcio per disciplinare le modalità operative ed organizzative per le assunzioni a tempo determinato, nel rispetto dei principi normativi sopracitati, come da testo allegato;

**DELIBERA**

**di approvare** il regolamento stralcio per le assunzioni a tempo determinato, allegato alla presente delibera.

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**

**F.to Avv. Enrico BURALI**

**IL PRESIDENTE**

**F.to Avv. Piero MELANI GRAVERINI**

Copia conforme all'originale.

Arezzo, lì 10.11.2017

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**

**Avv. Enrico BURALI**



# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO

## REGOLAMENTO STRALCIO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

### ART. 1 – FORME DI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

1. Le assunzioni a tempo determinato, avvengono con le seguenti modalità:

a) avviso pubblico di offerta di lavoro al Centro per l'impiego territorialmente competente – per categorie e profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo:

- l'avviso, che deve indicare quanto previsto dalle norme vigenti sulle assunzioni, nonché i motivi che giustificano l'assunzione a tempo determinato, è riservato ai soli iscritti negli elenchi anagrafici dei Servizi per l'impiego alla data di pubblicazione dell'avviso stesso -
- la pubblicazione dell'avviso non può essere inferiore agli 8 giorni -
- i candidati presenti in graduatoria sono convocati in numero triplo rispetto ai posti da coprire; si può prescindere dalla verifica dell'idoneità nei confronti dei candidati che abbiano già prestato servizio nel medesimo profilo presso l'Ordine degli Avvocati di Arezzo-
- la Commissione giudicatrice – nominata appositamente – accerterà l'idoneità dei candidati tramite colloquio, o prova pratica, o simulazione di quest'ultima mediante quiz -
- la graduatoria ha validità fino a dodici mesi successivi alla pubblicazione della stessa anche per assunzioni nel medesimo profilo ulteriori rispetto ai posti offerti nell'avviso.

b) selezione pubblica per categorie e profili professionali per i quali è richiesto un titolo diverso da quello della sola scuola dell'obbligo:

- i requisiti sono, di norma, gli stessi previsti per la copertura del posto mediante concorso pubblico -
- l'avviso di selezione è redatto in analogia al bando di concorso pubblico -
- l'avviso - aperto per un periodo, di norma, non inferiore a 15 giorni - è pubblicato sul sito internet dell'Ordine ed è trasmesso in copia al Servizio per l'impiego territorialmente competente; la graduatoria viene formata, ai sensi di quanto previsto dall'avviso, o sulla base di una o più prove integrate dalla valutazione dei titoli, o sulla base dei soli titoli da parte di una Commissione appositamente nominata -
- il tipo di prova/e, i titoli valutabili e i criteri di valutazione vengono indicati nell'avviso.

c) utilizzo di graduatorie, in corso di validità, formate a seguito di concorsi pubblici banditi per posti a tempo indeterminato per assunzioni nei profili per i quali è richiesto un titolo diverso da quello della sola scuola dell'obbligo

2. L'Ordine ha inoltre la facoltà di utilizzare, se concesse, le graduatorie predisposte da parte di altri Enti Pubblici, nei casi in cui vi sia necessità ed urgenza di procedere alla copertura di determinate posizioni, ferma restando la corrispondenza della categoria e dei requisiti specifici per l'accesso al profilo professionale per il quale si intende procedere all'assunzione.
3. Nel rispetto della normativa vigente e dei criteri di reclutamento e gestione delle graduatorie:
  - per "proroga del contratto" si intende, persistendo le stesse esigenze che avevano condotto alla stipula di un contratto a tempo determinato, l'estensione della sua durata senza soluzione di continuità e per il tempo ancora necessario, con lo stesso soggetto e con il suo consenso -
  - per "rinnovo del contratto" si intende la stipula di un nuovo, distinto ed ulteriore contratto a tempo determinato per prestazioni identiche od analoghe a quelle precedentemente rese, con lo stesso soggetto, nel rispetto dei tempi previsti per legge e dei criteri di reclutamento e gestione delle relative graduatorie.

## **ART. 2 – GESTIONE DELLE GRADUATORIE**

1. Le graduatorie rimangono efficaci per 3 anni dalla data di approvazione. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità.
2. La gestione delle graduatorie di cui ai punti a) b) e c) dell'art.1 si attua in base ai seguenti criteri e modalità:
  - la graduatoria è utilizzata secondo l'ordine della stessa, fino al reperimento delle unità necessarie a partire, la prima volta, dalla posizione iniziale e, le ulteriori volte, a partire dalla posizione successiva a quella del candidato per ultimo assunto. Qualora utilizzata per intero, la graduatoria è scorsa nuovamente dall'inizio -
  - ogni qualvolta si debba procedere ad assunzione di personale a tempo determinato, i candidati utilmente posizionati in graduatoria vengono a tal fine interpellati, in numero ritenuto congruo ad insindacabile giudizio dell'Ordine, mediante apposita comunicazione (di regola a mezzo telegramma o posta elettronica), con l'indicazione dei termini entro cui dare risposta, la scadenza dei quali equivale a tacita rinuncia -
  - i candidati che abbiano già in essere un rapporto di lavoro a tempo determinato nel medesimo profilo con l'Ordine degli Avvocati di Arezzo, non sono interpellati qualora nello scorrimento della graduatoria si arrivi alla posizione da essi occupata; gli stessi mantengono comunque la posizione acquisita e sono nuovamente interpellati solo nel caso in cui la graduatoria, già utilizzata per intero, venga ancora scorsa fino alla loro posizione -
3. Le graduatorie a tempo determinato di cui ai punti b) e c) dell'art. 1 potranno essere utilizzate da altri Ordini che ne facciano richiesta. In tal caso l'Ordine richiedente dovrà esplicitare il numero di unità da assumere e concordare le modalità di utilizzo della graduatoria con l'Ordine degli Avvocati di Arezzo.

## **ART. 3 – MANCATO INSERIMENTO O DECADENZA DALLE GRADUATORIE**

1. Non saranno inseriti nelle graduatorie di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 i soggetti che:

- abbiano riportato sanzioni disciplinari di gravità maggiore del rimprovero verbale, nel corso di un precedente rapporto di lavoro prestato a qualunque titolo presso l'Ordine degli Avvocati di Arezzo nei due anni precedenti alla data di apertura dell'avviso di selezione -
  - non abbiano superato il periodo di prova nel corso di un precedente rapporto di lavoro prestato a qualunque titolo nella medesima categoria presso l'Ordine degli Avvocati di Arezzo.
2. Decadono dalle graduatorie di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 i candidati che:
- abbiano riportato, nel corso della validità della graduatoria, sanzioni disciplinari di gravità maggiore del rimprovero verbale alle dipendenze dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo -
  - non abbiano superato il periodo di prova -
  - risultino avere effettuato dichiarazioni false o mendaci.

#### **ART. 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE**

1. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con provvedimento dell'Ordine.
2. Le stesse sono presiedute, di norma, dal Presidente o da un componente dell'Ordine degli Avvocati e sono composte da due esperti nelle materie oggetto del concorso, uno dei quali esterno all'Ordine. Almeno un componente della Commissione, salva motivata impossibilità, deve essere di sesso femminile, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 546/93.
3. Le funzioni di Segretario sono affidate a impiegati di ruolo, nominati contestualmente alla Commissione giudicatrice.
4. Gli esperti esterni sono individuati in persone estranee all'Ordine, scelte tra dipendenti o ex dipendenti in pensione di altre amministrazioni pubbliche od aziende pubbliche o private, o docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi od associazioni professionali.
5. L'incarico di Presidente può essere affidato a Dirigenti o ex Dirigenti di pubbliche amministrazioni.
6. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per la verifica della conoscenza della lingua straniera o di eventuali materie speciali, con sola espressione di parere consultivo.
7. Qualora le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un Comitato di Vigilanza, composto da componenti del Consiglio dell'Ordine. Ove non vi siano componenti o soggetti in numero sufficiente, l'Ordine valuterà come procedere a proprio giudizio.
8. Nel caso in cui un componente della Commissione giudicatrice sia impedito a partecipare ai lavori, oppure, per giustificati motivi, non possa più assicurare la propria presenza, viene disposta la sostituzione, individuando altra persona. Nel caso di sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice, conservano validità tutte le operazioni concorsuali precedentemente espletate; la Commissione, nella nuova composizione, fa propri, dopo averne preso cognizione, i criteri già fissati e le operazioni concorsuali già svolte in precedenza.

#### **ART. 5 – INCOMPATIBILITA'**

1. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici:
  - coloro che ricoprono cariche politiche -

- i rappresentanti sindacali -
  - parenti o affini fino al IV grado civile o soggetti legati da vincoli di coniugio, nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di alcuno dei concorrenti o legati da vincoli di coniugio ad alcuno dei medesimi -
  - coloro il cui rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute, per decadenza dall'impiego.
2. La verifica dell'esistenza di eventuali cause di incompatibilità è effettuata all'atto dell'insediamento della Commissione prima dell'inizio dei lavori; i verbali della Commissione devono contenere esplicita attestazione dell'effettuazione della verifica di cui sopra.
  3. L'esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo a decadenza del Commissario interessato; analogamente si procede allorché la causa di incompatibilità non sia originaria, ma sopravvenuta.